



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N.32

Mosciano Sant'Angelo li 04.05.2020

Oggetto : Mercato settimanale del mercoledì in Piazza A. Saliceti limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari . Revoca parziale dell'ordinanza n. 19 del 09.03.2020 e parziale modifica dell'Ordinanza n. 30 del 04.05.2020- Ulteriori disposizioni per l'attività di vendita da parte dei florovivaisti

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 30 del 04.05.2020 con la quale sono state impartite le seguenti disposizioni :

- Che, a decorrere da mercoledì 06 maggio 2020, la presenza dei commercianti al mercato settimanale sia consentita ai soli operatori ambulanti di generi alimentari ed ai produttori agricoli con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi quali, a titolo solo esemplificativo, piante e fiori ;
- I posteggi ricollocati, in via temporanea e per l'emergenza covid-19 in atto, secondo criteri di ragionevolezza ed al fine di soddisfare esigenze di distanziamento sociale ed assembramento degli avventori ed operatori, in Piazza A. Saliceti come disposti nell'approvata planimetria ;
- Che le operazioni di allestimento, vendita, rimozione delle strutture da parte degli operatori commerciali e le modalità di accesso all'area mercatale nonché di acquisto della merce da parte degli avventori devono rispettare le disposizioni contenute nel piano di sicurezza allegato alla richiamata ordinanza;

Letta attentamente l'ordinanza n° 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica , ove all'art. 4 lett. b), nel dettare misure specifiche per lo svolgimento in sicurezza dell'attività di vendita nei mercati scoperti;*

Ritenuto, in relazione alle disposizioni di cui al DPCM 10 Aprile 2020, di consentire la partecipazione al mercato settimanale anche al settore florovivaistico i cui prodotti (piante , fiori, sementi...) sono ritenuti assimilabili, da indicazioni ministeriali, a quelli venduti dai produttori agricoli ;

Considerato inoltre che:

- sono tre i commercianti che svolgono nel mercato settimanale la vendita di prodotti florovivaistici:
- che le caratteristiche ambientali di Piazza A. Saliceti , area di nuova ricollocazione mercatale, consente, da sopralluogo effettuato sul posto unitamente al Comando di Polizia Municipale,

l'aggiunta di ulteriori tre posteggi indicativamente sul piano stradale rialzato, senza pregiudicare l'efficace rispetto delle misure di sicurezza in termini di distanziamento sociale ed assembramento, opportunamente sottoposti in disamina nell'approvato piano di sicurezza del mercato .

Vista l'erronea indicazione degli importi della sanzione amministrativa spettanti per le violazioni delle disposizioni contenute nella richiamata ordinanza e di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 ;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

DISPONE

A parziale modifica dell'ordinanza n. 30 del 04.05.2020, che :

- 1) a decorrere dal 06 maggio 2020 la presenza al mercato settimanale del mercoledì sia consentita anche agli operatori del settore florovivaistico per la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso..;
- 2) La modifica dell'approvata planimetria con aggiunta di ulteriori tre posteggi da individuare sul piano stradale rialzato di Piazza A. Saliceti ;
- 3) le violazioni alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 30 del 04.05.2020 sono punite - con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per altri illeciti;
- 4) Restano valide tutte le disposizioni di cui alla richiamata ordinanza .

DISPONE altresì

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. la trasmissione di copia della presente ordinanza a :
 - Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Direzione provinciale dell'Ausl;
 - Comando Stazione Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Al Segretario generale ed a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;
 - Protezione Civile di Mosciano Sant'Angelo ;



IL SINDACO

Giuliano GALIFFI